REGOLAMENTO (CEE) N. 1196/71 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1971

relativo alle modalità di concessione delle indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala da panificazione e il granturco che si trovano in giacenza alla fine della campagna 1970/1971

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che i cereali in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione appartengono normalmente ad imprese commerciali o ad industrie di trasformazione ; che, ai fini di una semplificazione amministrativa e in particolare del controllo, è pertanto opportuno disporre che l'indennità di compensazione prevista dall'articolo 9 del regolamento n. 120/67/CEE e dal regolamento (CEE) n. 1119/71 del Consiglio, del 28 maggio 1971, che fissa un'indennità di compensazione per il frumento tenero, per la segala da panificazione e per il granturco in giacenza alla fine della campagna 1970/1971 (3), verrà concessa nella fase del commercio o dell'industria di trasformazione ; che, per quanto riguarda la segala da panificazione, le esigenze di controllo inducono a limitare i beneficiari all'industria molitoria ;

considerando che in numerose regioni l'industria di trasformazione, e in particolare l'industria molitoria, non dispone, diversamente dalle imprese commerciali presso le quali normalmente si rifornisce, di notevoli capacità di magazzinaggio ; che è pertanto lecito ammettere che i quantitativi minimi in possesso della suddetta industria sono inferiori a quelli in possesso delle imprese commerciali ;

considerando che, data la normale precocità del raccolto di frumento tenero e di segala in determinate regioni della Comunità nelle quali detto raccolto ha luogo sempre prima della fine della campagna di commercializzazione nonché l'eventualità che una situazione analoga si produca nelle altre regioni, e vista altresì l'esigenza da istituire i necessari controlli, è indispensabile esigere dagli eventuali richiedenti una dichiarazione delle giacenze registrate alla data del 31 maggio ;

considerando che in Italia il nuovo raccolto di frumento tenero sarà disponibile prima dell'inizio della campagna di commercializzazione e che, per evitare frodi, è quindi opportuno limitare in tale Stato membro la giacenza di frumento tenero ammessa al beneficio dell'indennità al livello di quella del 31 maggio 1971, qualora il richiedente non sia in grado di provare che il cereale, per il quale presenta una domanda d'indennità, proviene da un altro Stato membro ;

considerando la possibilità che il frumento tenero del nuovo raccolto venga costantemente commercializzato prima del 31 luglio in alcune regioni della Comunità, o in tutto il territorio della Comunità quando il raccolto è particolarmente precoce ; che è necessario evitare che tale frumento fruisca della indennità di compensazione, qualunque ne sia la località di giacenza nella Comunità al 31 luglio ; che a tal fine il frumento tenero che sia stato raccolto in uno Stato membro nel quale si ha normalmente un raccolto precoce e che si trovi in giacenza in un altro Stato membro tra il 31 maggio e la fine della campagna di commercializzazione può beneficiare dell'indennità di compensazione soltanto se si provi in particolare, a mezzo di attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stato raccolto, che il frumento in causa non proviene dal nuovo raccolto ;

considerando che alle procedure e ai mezzi di controllo delle giacenze di cereali e dei loro movimenti devono provvedere gli organismi competenti di ciascuno Stato membro, ai quali spetta adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni comunitarie relative alla concessione delle indennità di compensazione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'indennità di compensazione di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1119/71 è concessa :

— alle imprese commerciali e alle industrie di trasformazione per le giacenze di frumento raccolto nella Comunità loro appartenenti alla data del 31 luglio 1971 ;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 118 del 31. 5. 1971, pag. 1.

— alle imprese dell'industria molitoria per le giacenze di segala da panificazione raccolta nella Comunità loro appartenenti alla stessa data, purché tali imprese s'impegnino a destinare il cereale in causa all'alimentazione umana ;

— alle imprese commerciali e alle industrie di trasformazione per le giacenze di granturco raccolto nella Comunità loro appartenenti alla suddetta data, le quali sempre alla stessa data si trovano nelle zone di produzione eccedentarie di cui all'allegato I.

Articolo 2

1. Il quantitativo minimo necessario perché una giacenza possa beneficiare di un'indennità di compensazione è fissato a :

— 75 tonnellate per il frumento tenero e il granturco appartenenti alle imprese commerciali ;

— 20 tonnellate per il frumento tenero e il granturco appartenenti alla industria di trasformazione ;

— 10 tonnellate per il frumento tenero appartenente all'industria molitoria, nonché per la segala da panificazione.

2. I quantitativi minimi di cui sopra si intendono riferiti a partite di qualità omogenea giacenti in uno stesso magazzino.

Articolo 3

Per poter beneficiare dell'indennità di compensazione accordata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trovano le giacenze, il richiedente deve :

— aver manifestato, con lettera raccomandata, telex o telegramma da spedire alla suddetta autorità competente

 — in Francia, in Belgio, nei Paesi Bassi, in Italia e nel Lussemburgo, prima del 15 giugno 1971

 e

 — in Germania, prima del 22 giugno 1971,

 l'intenzione di chiedere eventualmente la concessione dell'indennità di compensazione ed aver altresì dichiarato i quantitativi di ciascuno dei cereali di cui all'articolo 1 eventualmente in suo possesso alla data del 31 maggio 1971, con indicazione del magazzino nel quale i prodotti possono essere controllati e del responsabile del magazzino stesso ;

— aver inoltrato all'autorità competente di cui sopra, con lettera raccomandata, telex o telegramma da spedire al più tardi il 7 agosto 1971, una domanda di indennità, con indicazione delle giacenze dei suddetti cereali che si trovano in suo possesso alla data del 31 luglio 1971. La domanda deve contenere almeno i dati e le dichiarazioni di cui all'allegato II.

Articolo 4

1. In Italia, le giacenze di frumento tenero indennizzabili alla data del 31 luglio 1971 non possono superare quelle dichiarate in conformità dell'articolo 3, primo trattino, a meno che il richiedente non fornisca la prova che il frumento in causa è stato raccolto in un altro Stato membro o che è stato acquistato, fra il 1° giugno ed il 31 luglio 1971, presso l'organismo d'intervento italiano e proveniente dalle scorte del vecchio raccolto.

2. Se alla data del 31 luglio 1971 quantitativi di frumento tenero raccolto in Francia o in Italia si trovano in giacenza in un altro Stato membro e non figurano tra le giacenze dichiarate all'autorità competente di questo ultimo anteriormente al 22 giugno 1971, detti quantitativi potranno beneficiare dell'indennità di compensazione soltanto se il richiedente dimostra che non provengono dal raccolto 1971. A tal fine, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, il richiedente dovrà produrre un attestato di vendita rilasciato dalla competente autorità francese o italiana.

3. Se in un altro Stato membro il frumento tenero del nuovo raccolto viene commercializzato prima del 31 luglio 1971, a causa dell'eccezionale precocità del raccolto stesso, al frumento tenero raccolto in tale Stato membro si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2.

La precocità del raccolto è accertata dalla Commissione in base alle informazioni a tal uopo trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 5

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro effettua i necessari controlli delle giacenze e dei relativi movimenti nel territorio nazionale.

2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro adotta tutte le misure complementari necessarie per tener conto delle condizioni specifiche esistenti nel territorio nazionale e fissa in particolare i periodi durante i quali le giacenze e i relativi movimenti sono soggetti a controllo.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro e non oltre il 31 gennaio 1972 una relazione scritta sull'applicazione del presente regolamento.

4. In ciascuno Stato membro, autorità competente è l'organismo d'intervento o qualsiasi altro organismo designato da tale Stato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO I

Zone di produzione eccedentaria di granturco (1)

ZONA I (Bassin parisien)

comprendente le regioni economiche « Bourgogne », « Centre », « Champagne », « Haute-Normandie » ad eccezione del dipartimento « Seine-Maritime », « Picardie » e « Région parisienne ».

ZONA II (Ouest)

comprendente le regioni economiche « Pays de la Loire », « Poitou-Charentes » e « Bretagne ».

ZONA III (Sud-Ouest)

comprendente le regioni economiche « Aquitaine » e « Midi-Pyrénées » nonché il dipartimento « Aude ».

ZONA IV (Massiccio centrale)

comprendente la regione economica « Auvergne ».

ZONA V (Rodano, Alpi, Franche-Comté)

comprendente le regioni economiche « Rhône-Alpes » e « Franche-Comté ».

ZONA VI (Alsazia)

comprendente la regione economica « Alsace ».

(1) Tutte le zone considerate sono situate in Francia.

ALLEGATO II

Dati minimi di cui è obbligatoria la comunicazione in caso di presentazione della domanda d'indennità di compensazione

1. Denominazione del cereale
2. Quantitativo
3. Luogo di magazzinaggio
4. Dichiarazione attestante che :
 a) il cereale non proviene dal raccolto 1971 ;
 b) il cereale è stato raccolto nella Comunità ;
 c) il richiedente è proprietario del cereale ;
 d) il cereale è sano, leale e mercantile ai sensi del regolamento (CEE) n. 1414/69 e, per la segala, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1415/69 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1119/71.